



Finanziato dall'Unione Europea
NextGeneration EU



Repertorio n. 39293

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

**PNRR – ID 554/CUC – Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori
“Realizzazione del Centro Civico Gimarra – 2° stralcio” M5C2 –
RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e
degrado sociale. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA- NEXT GENERATION EU. CUP E37H20001290004 - CIG
9751934E81 – Numero Gara 9031045.**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitré (2023) questo giorno quattordici (14) del mese di luglio, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i seguenti signori che mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016:

- ing. Federico Fabbri, [REDACTED]
[REDACTED] che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- sig. Marco Meliffi, [REDACTED]

████████████████████ il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante della ditta **COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO SRL**, con sede legale in Via Michelangelo n. 83 – 61049 Urbania (PU), codice fiscale e partita Iva n. 01221960410, come risulta dalla visura telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche, agli atti.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale del Comune di Fano sono personalmente certo, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 9 marzo 2023 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Realizzazione del Centro Civico Gimarra – 2° stralcio” redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo l’Ing. Silvio Camboni, professionista incaricato per la parte edile architettonica, l’Ing. Naldo Zampa, professionista incaricato per la parte impiantistica e dal Geom. Omar Spadoni professionista incaricato quale Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, per l’importo complessivo di € 600.000,00 (euro seicentomila/00);
- il progetto è stato validato ai termini dell' art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8) del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Mario Silvestrini, in data 27 febbraio 2023;
- l’intervento risulta inserito nell’elenco annuale del Programma dei lavori pubblici triennio triennio 2023-2025, annualità 2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13.03.2023 e codificato con i seguenti codici: CUP E37H20001290004 - CUI LP001274404102021001;

- il progetto di che trattasi, è stato finanziato in parte con fondi PNRR -M5C2- Rigenerazione Urbana – 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” per l’importo di € 450.000,00 e in parte con fondi del bilancio comunale per l’importo di € 150.000,00;
- Direttore dei Lavori è il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo il dott. ing. Silvio Camboni;
- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, n. 637 del 23 marzo 2023, si è stabilito quanto segue:
 - di assegnare alla CUC, l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei presenti lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, e di scegliere come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara , ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultimo periodo del D.L. 76/2020, così come convertito con la L. n. 120/2020, che si proceda all’esclusione automatica, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque, salva la verifica della congruità di cui all’art.97, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i, per l’importo dei lavori a misura a base di gara di € 469451,82 soggetto a ribasso (di cui € 161.158,60 per costo della manodopera), oltre a € 10.994,14 per oneri della sicurezza e lavori in economia di € 11.500,00 per un totale di € 491.945,96 Iva

esclusa;

- la procedura di gara è così codificata: CIG 9751934E81 – Numero Gara 9031045;

- con determinazione della Dirigente della CUC n. 753 del 31 marzo 2023, in conformità alla determinazione a contrarre n. 637/2023, si procedeva all'approvazione della lettera d'invito e degli atti di gara;

- la presente procedura di gara è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Tuttogare, in Amministrazione trasparente e sul sito Osservatorio regionale dei contratti pubblici/MIT (id. invio 32366);

- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura negoziata, in data 18 aprile 2023, la miglior offerta è risultata quella della ditta **COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO SRL** con sede legale in Via Michelangelo n. 83 – 61049 Urbania (PU), codice fiscale e partita Iva n. 01221960410, con un ribasso del 16,687%, come risulta dal relativo verbale;

- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema FVOE predisposto dall'ANAC e d'ufficio;

- è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la predetta ditta, è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e precisamente: matricola INPS n. 5903204416, INAIL n. 3898588 – codice cassa edile N. 292 CE.DAM;

- la ditta **COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO SRL** è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 per classifica adeguata ai lavori da svolgere e ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le

lavorazioni appartenenti alla predetta categoria prevalente nella misura del 49,00%, mentre per le lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili OS28 e OS30 ha dichiarato di avvalersi del subappalto necessario al 100% del relativo importo;

- ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, l'Appaltatore è iscritto alle White List della Prefettura di Pesaro e Urbino con scadenza in data 8 gennaio 2024;

- con determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 1119 del 9 maggio 2023 della Dirigente della CUC, si disponeva l'affidamento del presente appalto alla ditta COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO SRL, per l'importo di aggiudicazione di euro 413.608,53 di cui euro 391.114,39 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 16,687% sull'importo a base di gara di euro 469.451,82) ed euro € 10.994,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.500,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso, oltre Iva;

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 12 maggio 2023;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Tuttogare, in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line il 12/05/2023, e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 33254);

- il "termine dilatorio" di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è scaduto;

- con determinazione n. 1267 del 24 maggio 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si è preso atto dell'intervenuta aggiudicazione a favore della ditta

COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO SRL;

- l'Appaltatore ha presentato prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria;

- l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi", in conformità all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente 6 giugno 2012 (pubblicato in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono l'esecuzione dei lavori;

- ai fini del presente contratto, il sig. Meliffi Marco, quale Legale Rappresentante della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il dott. ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto, alla ditta **COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO SRL** con sede legale in Via Michelangelo n. 83 – 61049 Urbania (PU), codice fiscale e partita Iva n. 01221960410, d'ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito

rappresentante accetta, i lavori per “Realizzazione del Centro Civico Gimarra – 2° stralcio” in conformità al progetto indicato in premessa, nonché all’offerta economica presentata.

L’Appaltatore, i subappaltatori, i sub-contrattisti, gli esecutori, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, sono tenuti al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici di cui al D.L. n. 77/2021 relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

Art. 2 – Corrispettivo dell’appalto

L'importo totale contrattuale ammonta ad euro **413.608,53** (euro quattrocentotredicimilaseicentotto virgola cinquantatre centesimi) di cui euro 391.114,39 per lavori a misura, al netto del ribasso del 16,687% ed euro € 10.994,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.500,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso oltre IVA.

I prezzi indicati sono principalmente riferiti alla Delibera G.R. Marche n°1797 del 27/12/2022 (edizione prezzario Marche 2023) e Analisi Prezzi formate per l’intervento.

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e di cui ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il contratto è stipulato interamente "a Misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs n.50/2016 e dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010 così come applicabile, per cui si procederà all'applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui ai successivi commi del presente Articolo e dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso di cui ai successivi commi del presente Articolo.

E' parte integrante del contratto e si intende come «elenco dei prezzi unitari contrattuali», l'elenco dei prezzi unitari di progetto a cui si applica il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario/appaltatore in sede di gara. Il ribasso di gara si intende offerto e applicato a ciascuno dei prezzi unitari in elenco di progetto al netto degli oneri sicurezza inclusi (CSI). I prezzi così ribassati ed a cui vanno aggiunti i relativi oneri della sicurezza inclusi (CSI) e non soggetti a ribasso, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

E' altresì parte integrante del contratto, l'elenco dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso così come individuato in sede di progetto dal Committente.

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente atto e dai seguenti documenti:

1) Capitolato generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la parte ancora vigente;

- 2) Relazione Tecnica Generale;
- 3) Relazione Calcolo Strutturale ringhiera;
- 4) Report Analisi Adattabilità Ambientale;
- 5) Relazione Piano Gestione rifiuti;
- 6) Relazioni Criteri Ambientali Minimi;
- 7) Quadro Economico;
- 8) Capitolato Speciale appalto;
- 9) Computo Metrico Estimativo;
- 10) Incidenza oneri di sicurezza inclusi;
- 11) Stima incidenza manodopera;
- 12) Elenco prezzi unitari;
- 13) Analisi dei prezzi;
- 14) Piano Manutenzione Edile;
- 15) Piano Manutenzione Impianti;
- 16) Documentazione fotografica;
- 17) ElabIonizz_TavA1_TavA2_TavA3_TavA4_TavA5_TavA6_TavA7_TavA8;
- 18) certificato Acustico di progetto;
- 19) Relazione Consumi Energetici;
- 20) Progetto Climatizzazione;
- 21) Relazione Tecnica Impianto Climatizzazione;
- 22) Impianto Fotovoltaico;
- 23) Relazione Impianto Fotovoltaico;
- 24) Relazione Manutenzione Fotovoltaico;
- 25) Impianto Forza Motrice;
- 26) Relazione Tecnica Impianto Elettrico e Illuminazione;

- 27) Progetto Impianto Illuminazione;
- 28) Quadro Elettrico Aula/Studio_Quadro Generale di Piano_Quadro Locali 2A e 2B_Quadro Ufficio A_Quadro Unità B;
- 29) Relazione calcolo Illuminotecnico;
- 30) Relazione Caduta di tensione;
- 31) PS1 – Piano Sicurezza e Coordinamento – parte prima;
- 32) PS2 – Piano Sicurezza e Coordinamento – parte seconda con diagramma di Gantt;
- 33) grafica sicurezza layout di cantiere;
- 34) Fascicolo tecnico dell’Opera;
- 35) Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 36) Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 9 marzo 2023 di approvazione del progetto esecutivo;
- 37) Determinazione a contrattare n. 637 del 23 marzo 2023 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
- 38) Determinazione n. 753 del 31 marzo 2023 del Dirigente della CUC di approvazione della lettera d’invito/disciplinare di gara;
- 39) Verbale di gara;
- 40) Determinazione n. 1119 del 9 maggio 2023 di aggiudicazione definitiva efficace della Dirigente della CUC;
- 41) Determinazione n. 1267 del 24 maggio 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva di cui sopra;
- 42) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a)

ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- a. il capitolato speciale d'appalto;
- b. l'elenco prezzi;
- c. il computo metrico estimativo;

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante.

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 4 – Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **240 (duecentoquaranta)** giorni consecutivi decorrenti dalla data data di consegna dei lavori stessi.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, compatibilmente con il termine di ultimazione dei lavori oggetto di finanziamento.

Art. 5 – Penale per ritardi e penali per inadempimenti relativi al PNRR

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari ad **UNO per mille** dell'importo contrattuale , con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Le penali saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;
- b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera

d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

In merito alla disciplina del PNRR – PNC il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara di cui all'art. 47, comma 3 e 3 bis del DL 77/2021 è prevista l'applicazione delle penali come definite al comma 6 del medesimo DL.

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per il “rapporto sulla situazione del personale” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato speciale di appalto.

L’inadempimento dell’obbligo, in caso di necessità di assumere ulteriore personale per l’esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, se rilevato dopo la sottoscrizione del contratto comporterà l’applicazione di penali. Le Penali in questione, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, come segue: per ogni violazione relativa all’inadempimento di ciascuno dei commi 2, 3, 3-bis, 4 dell’Art. 47 del D.L. 77/2021 convertito

con Legge n.108/2021 e s.m.i , si applicherà una penale in euro compresa fra un valore minimo, corrispondente allo 0,6‰ (zerovirgolasei‰) dell'importo del presente contratto, e valore massimo corrispondente all'1‰ (uno‰) dell'importo del presente contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 6 - Premio di accelerazione previsto da PNRR

In merito alla disciplina del PNRR – PNC, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, ai sensi dell'Art.50, comma 4, del DL 71/2021 e s.m.i., è riconosciuto all'Appaltatore, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/ Certificato di Regolare Esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale al netto dell'IVA di Legge. Il premio di accelerazione trova copertura economica mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce Imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 7 – Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore è tenuto e si impegna a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art. 40 e art. 43 D.P.R. n. 207/2010 e alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 – Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura e in parte in economia secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in base al

D.M. n. 49 del 7/03/2018, così come anche indicato nel capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR

Clausola relativa alle previsioni di cui all'art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante, prima della stipula del presente atto, la *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*, la quale fa parte integrante del presente contratto depositato agli atti dell'ufficio.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste da presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, in caso di necessità di nuove assunzioni durante l'esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. (Per il calcolo delle quote si fa riferimento a quanto previsto nelle linee guida di cui al DPCM del 7/12/2021 Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle

persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC).

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile (con età inferiore ai 36 anni) e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore

In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatore:

- dovrà redigere e depositare il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza nominato in corso d'opera dalla Stazione Appaltante e realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, nonché le eventuali proposte integrative;
- sarà tenuto ad aggiornare tempestivamente il Piano Operativo di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni ed in particolare ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati;
- dovrà dichiarare di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto;

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza in genere nonché dei piani di sicurezza (qualora ricorrano gli estremi di redazione degli stessi) da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'appalto ed al Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore ai termini di contratto;

- d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà

eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;

- o. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- p. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- s. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico

dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.

- Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.

- L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

- L'appaltatore è anche obbligato:

- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
- c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.

- L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:

- a. dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;
- b. con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL;
- c. secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;
- d. a aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

- L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei

lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 12 – Sospensione dei lavori – Proroghe

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono comunque disciplinate dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/16.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016), nel caso si verificano ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo art. 4 del presente contratto, in conformità di quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento agli articoli 15,16 e 17.

Art. 13 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione del D.Lgs.n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza".

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato individuato nella figura del Geom. Omar Spadoni, che ha redatto il PSC e relativi allegati che sono ricompresi negli elaborati di progetto.

L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a consegnare all'Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste nell'Allegato XV del D.lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 18/11/2008 e riportata nell'apposito elaborato.

Art. 14 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Qualora prevista dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore e secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a € **100.000,00** (centomila/00) secondo quanto disciplinato nel

Capitolato Speciale d'Appalto. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

In deroga al limite della somma della rata di acconto sopra prevista, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma comunque non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia uguale o inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno emessi nei termini previsti dall'art. 113 bis del DLgs 50/2016 previa richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi così come previsto dall'art. 28 bis della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995.

Il RUP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 113-bis del codice dei contratti e dell'art.14, comma 1 – lettera d) del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018, emette, contestualmente all'adozione di ogni Stato di avanzamento Lavori, e comunque entro sette giorni dall'adozione degli stessi S.A.L., il conseguente certificato di pagamento ai fini della relativa fatturazione elettronica da parte dell'Appaltatore.

Per l'adozione dello Stato di Avanzamento Lavori si intende la data di emissione del medesimo S.A.L. da parte del Direttore dei Lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e del Capitolato Speciale d'Appalto. Trattandosi di contratto con corrispettivo a misura, la contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia e non previste in contratto, si procede secondo le relative speciali disposizioni di Legge.

I Costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Dopo l'ultimazione dei lavori ed all'esito positivo del collaudo, il responsabile unico del procedimento rilascia il documento di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il Certificato/Documento di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Il **pagamento della rata di saldo**, comprensiva delle ritenute di cui al comma 2, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti nonché all'adempimento degli obblighi indicati nel presente contratto (presentazione delle certificazioni di qualità e delle schede tecniche di conformità per tutti i prodotti forniti/istallati), e deve essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione. Per il pagamento della rata di saldo si applica la Verifica

di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori di che trattasi (c.d. **DURC di Congruità**).

Il Pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 15 – Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 16 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s. m. e i.. L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del contratto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 - Revisione dei prezzi

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali e così come disciplinato ed individuato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

Fino al 31 Dicembre 2023, al presente contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con Legge 28 marzo 2022, n.25, in particolare si evidenzia che:

- a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo.
- b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'Art.29, comma 7, del citato D.L. 27/01/2022 n.4 convertito con Legge n.25/2022;
- c) La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione

impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

d) A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

f) Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

g) Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata

nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

i) La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione i limiti e le disposizioni di cui all'Art. 106 del codice dei contratti e dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Art. 18 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 19 - Variazione/Modifica del progetto e del corrispettivo

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova modifica contrattuale/perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010 e di cui all'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Le varianti in corso d'opera sono comunque soggette alle comunicazioni ed agli adempimenti di cui all'art.106, comma 14, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

Art. 20 - Modalità di soluzione delle controversie

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti

eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Le parti concordemente rinunciano di deferire qualsiasi controversia nascente dal presente contratto al ricorso all'arbitrato.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro esclusivo di Pesaro.

Art. 21 - Risoluzione e recesso dal contratto

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di

cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;

Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Il contratto sarà altresì risolto negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

E' altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Fano, ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dal Capitolato

Speciale d'Appalto, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 22 – Subappalto

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l'appaltatore ha indicato di avvalersi del subappalto nella misura del 49,00% per le lavorazioni riconducibile alla categoria prevalente OG1, e del subappalto necessario al 100% per le lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili OS28 e OS30.

I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- b. su richiesta del Subappaltatore;

Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli articoli 43, 44 e 45 del C.S.A..

Art. 23 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante, con apposito atto dichiarerà l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data di emissione o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 24 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 27.607,55 (euro ventisettemilaseicentoseppe virgola cinquantacinque centesimi), mediante polizza fidejussoria n. PC33Q799 emessa il 19/06/2023, dalla compagnia Zurich Insurance PLC, con sede in Dublino e Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Via Benigno Crespi n. 23.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva

secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Art. 25 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A - Partita 1 deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma assicurata alla Partita 2 (opere preesistenti) dovrà essere pari ad € 1.000.000 alla Partita 3 (demolizione e sgombero) dovrà essere pari ad € 150.000 (schema tipo 2.3 del D.M. 193/2022 e relativa scheda tecnica).

Alla sezione II “copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovrà essere pari ad € 3.000.000 (artt.1,...,16 secondo dello schema tipo 2.3 - D.M. 193/2022);

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente contratto (art. 103 c.7 del D.Lgs n. 50/2016).

Art. 26 – Termini di operatività delle garanzie

Tutte le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie previste dai precedenti articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e devono essere prestate nell'assoluto rispetto delle norme di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta di cui al Titolo VI del D.P.R. n.207/2010.

Dette polizze debbono essere redatte in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n°193 del 16.09.2022

Art. 27- Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 28 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 29 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 30 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.

Art. 31 – Clausola sociale

L'Appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia ammortizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

Art. 32 - Protocollo di legalità con la Prefettura

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da

ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

Art. 33 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Fano potrà risolvere il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero una informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle white list per il verificarsi dei relativi presupposti.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 34– Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);

- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 35 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Si fa infine riferimento e si rimanda al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC).

Art. 36 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi

senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 37 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO SRL, c.f./p.i. n. 01221960410;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

Art. 4 – Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

Art. 5 – Penale per ritardi e penali per inadempimenti relativi al PNRR;

Art. 9 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR;

Art. 10 – Obblighi dell'appaltatore;

Art. 11 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore;

Art. 14 – Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo;

Art. 15 – Anticipazione dell'importo contrattuale;

Art. 16 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 17 - Revisione dei prezzi;

Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti;

Art. 20 - Modalità di soluzione delle controversie;

Art. 21 - Risoluzione e recesso del contratto;

Art. 22 - Subappalto;

Art. 31 – Clausola sociale;

Art. 33 – Clausola risolutiva espressa;

Art. 34 – Trattamento dati personali;

Art. 36 – Spese;

Art. 37- Disposizioni di carattere fiscale.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 46 pagine intere e 23 righe della quarantasettesima pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013).

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

LA DITTA

Dott. ing. Federico Fabbri

sig. Marco Meliffi

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Estremi registrazione n. 4154 Serie 1T del 14 luglio 2023 € 245,00